

IL CATTOLICO, IL BATTEZZATO E IL FEDELE IN PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA

**Osservazioni circa la nozione di «cattolico» nel CIC
(a proposito dei cc. 11 e 96)**

I. Premesse

Nelle riflessioni teologiche e canonistiche successive al Concilio Vaticano II e, più tardi, alla promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983, si dedicava la dovuta attenzione speciale alla nozione del fedele (*christifidelis*) e al problema dell'incidenza della piena comunione con la Chiesa cattolica sullo stato giuridico del battezzato, nonché al rapporto complesso e non semplicemente antitetico delle nozioni di comunione e scomunica¹. Non ci si occupava invece, quasi per niente, della nozione del cattolico (come sostantivo).

¹ Possiamo ormai accettare come dato sicuro il fatto che «lo scomunicato in quanto tale non è uno che abbia defezionato dalla fede cattolica» e che può continuare quindi ad essere in piena comunione con la Chiesa cattolica, e così «gli scomunicati in quanto tali non rientrano tra i fratelli che non sono in piena comunione con la Chiesa»; V. DE PAOLIS, «Alcune annotazioni circa la formula "actu formali ab Ecclesia catholica deficere"», *Periodica* 84 (1995), 590-591. Cf. ID., «Communio in novo Codice iuris canonici», *Periodica* 77 (1988) 521-552; A. BORRAS, «Appartenance à l'Eglise, communion ecclésiale et excommunication», *Nouvelle Revue Théologique* 110 (1988) 821-822; ID., *Les Sanctions dans l'Eglise*, Paris 1990, 77-80.

In questo contributo cerchiamo di descrivere il significato preciso del termine «cattolico» nel vigente Codice latino, mettendolo in confronto con altre nozioni che riguardano lo stato giuridico del battezzato all'interno della Chiesa cattolica. Da questo confronto cerchiamo di trarre delle conclusioni riguardo al messaggio teologico delle rispettive categorie del diritto canonico vigente nonché al sistema dei gradi e tipi di adesione alla Chiesa cattolica «su questa terra», offrendo un modesto contributo anche al discorso sull'opportunità di alcune proposte terminologiche riguardo allo stato giuridico dei battezzati.

II. Il significato del sostantivo «cattolico» nel CIC

A. PRECEDENTI NEL CIC 1917

Nel Codice Pio-Benedettino la nozione del «cattolico» aveva un ruolo anche statisticamente ben più importante² che nel vigente codice latino. Molte volte indicava chiaramente tutti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, anche se successivamente hanno abbandonato la Chiesa cattolica (per es. c. 1097 §2 CIC 1917; cf. c. 1099 §1, 1 CIC 1917; cc. 2319 §1; 2375 CIC 1917). Esistevano però anche altre spiegazioni del senso del «cattolico» nel CIC 1917 (vedi *infra* nt. 21). Anche l'espressione «acattolico», forma negativa del «cattolico» era usata non di rado³. Essa indica a volte

² Cf. A. LAUER, *Index verborum Codicis Iuris Canonici*, Typ. Pol. Vat. 1941, 70-71 (il sostantivo *catholicus* si incontra nei cc. 538; 1021 §2; 1325 §3; 1657 §1; 2319 §1; 2375; 1206 §2 /due volte/; 1097 §2; 1393 §2; 751; 1149; 881 §1; 1109 §1); per il significato della parola nel CIC 1917 vedi R. KÖSTLER, *Wörterbuch zum Codex Iuris Canonici*, München 1927, 62.

³ Cf. A. LAUER, *Index verborum* (cf. nt. 2), 4 (registra 36 luoghi dove la parola si incontra senza distinguere però la forma so-

tutte le persone che non sono dei cattolici sia battezzati sia non battezzati (c. 1099 §2 CIC 1917), altre volte però — almeno secondo alcuni autori — essa può avere un significato più stretto indicando solo i cristiani non cattolici⁴. Per altri invece la parola *acatholicus* si usa nel Codice Pio-Benedettino solo nel senso più largo⁵.

B. IL LINGUAGGIO DEL CONCILIO VATICANO II E LA SVOLTA CONCETTUALE CIRCA LA NOZIONE DELLA COMUNIONE

Come ben noto, a differenza dei documenti del Concilio Vaticano II che parlano della comunione dei battezzati con la Chiesa cattolica come di una realtà che può avere diversi gradi⁶, nel diritto canonico (e nella teologia) immediatamente anteriore al Concilio Vaticano II prevaleva una nozione della comunione indivisibile. Un battezzato era in comunione con la Chiesa cattolica o non vi era. Ma non si parlava di diversi gradi di comunione. Perciò non era neppure necessario parlare di comunione *piena*⁷. Di questo modo di parlare

stantiva dalle altre); per il significato del termine vedi R. KÖSTLER, *Wörterbuch zum Codex* (cf. nt. 2), 18 (*acatholici sive baptizati sive non* c. 1099 §2 CIC 1917).

⁴ Cf. per es. A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome iuris canonici ad scholas et ad usum privatum*, II, Mechliniae – Romae 1954⁷, 177, nr. 257.

⁵ Cf. K. MÖRS DORF, *Die Rechtssprache des Codex Juris Canonici. Eine kritische Untersuchung*, Paderborn 1937 (repr. ivi 1967), 133-138.

⁶ Cf. U. NAVARRETE, «La giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio (c. 780 CCEO)», in AA.VV., *Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali* (Studi Giuridici 32), Città del Vaticano 1994, 107.

⁷ Nel linguaggio anteriore al Concilio Vaticano II non era frequente neppure l'uso della parola *communio* in un senso diverso dalla comunione eucaristica. A quest'ultimo senso, il *Dictionnaire*

si sono conservate le tracce anche nel Codice vigente, dove si parla ancora non di rado della «comunione» come condizione richiesta per poter ottenere qualche funzione pubblica nella Chiesa cattolica (cf. cc. 209 §1; 149 §1; 171 §1, 4°; 194 §1, 2°; 675 §3; 1021). Tra le fonti dei canoni vigenti che usano ancora la parola *communio* in senso di una realtà che non conosce la gradualità, prevalgono i testi del CIC 1917⁸.

In molti altri luoghi, il Codice parla di comunione come legame (dei vescovi con il Romano Pontefice⁹ e tra di loro¹⁰, o come legame tra i membri di istituti di

de droit canonique ha dedicato circa ottanta colonne (N. IUNG, *Communio*, in *DDC III*, Paris 1942, 1098-1180), mentre gli altri significati della parola non sono stati menzionati. Per il ritorno della *communio* nel linguaggio ecclesiale vedi per es. J. HAMER, *La Chiesa è una comunione*, Brescia 1964; G. D'ERCOLE, *Communio-Collegialità-Primato e Sollicitudo omnium Ecclesiarum dai Vangeli a Costantino* (Communio. Collezione di ricerche della disciplina canonica delle origini 5), Roma 1964, 326-340; W. BERTRAMS, «Communio, communitas et societas in Lege Fundamentali Ecclesiae», *Periodica* 61 (1972) 553-604. P. C. BORI, *Koinonia. L'idea di comunione nell'ecclesiologia recente e nel Nuovo Testamento*, Brescia 1972; E. CORECCO, *Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon* (Studia Friburgensia, Nouvelle série 66, Sectio canonica 5), Fribourg Suisse 1990, 133-136.

⁸ Cf. *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, 39. 43. 49. 57. 188. Anche se – ad eccezione dei cc. 209 §1 e 675 §3 – la fonte dei canoni del Codice vigente che parlano della comunione come condizione di ricevere funzioni pubbliche nella Chiesa sia il CIC 1917, nel testo del Codice anteriore la parola «comunione» generalmente non si trova nei brani rispettivi.

⁹ Per es. c. 204 §2; cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett., *Communio notio*, 28. V. 1992, nr. 14: AAS 85 (1993) 846-847.

¹⁰ Cf. cc. 336; 375 §2; 753; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett., *Communio notio*, 28. V. 1992, nr. 11-12: AAS

vita consacrata¹¹ ecc.) o come partecipazione alla santissima Eucaristia (cf. per es. c. 912).

Tale cambiamento di accenti nella visione del rapporto del battezzato con la società visibile della Chiesa cattolica (cf. *LG* 8-9) si ripercuote anche nell'uso del termine «cattolico». Esso viene usato nei documenti conciliari con più cautela che nel Codice Pio-Benedettino. I fedeli non sono semplicemente divisi in cattolici ed acattolici (o persino scismatici ed eretici), ma numericamente prevale l'uso del termine *christifidelis*, a volte (per es. *UR* 7-8) persino con l'indicazione del grado della comunione con la Chiesa cattolica¹².

C. IL SIGNIFICATO DEL «CATTOLICO» NEL VIGENTE CODICE LATINO

La parola «cattolico» viene usata nel CIC 1983 come sostantivo per indicare alcuni battezzati. Essa si incontra però anche come aggettivo, in molti luoghi, dei

85 (1993) 844-846; per i diversi significati teologici della *communio* nei documenti del Concilio Vaticano II vedi per es. L. SCHEFFCZYK, *Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil* (Quaestiones non disputatae 1), Siegburg 1993, 69-72; ID., «Communio hierarchica. Die Kirche als Gemeinschaft und Institution», in W. BRANDMÜLLER – H. IMMENKÖTTER – E. ISELOH (ed.), *Ecclesia militans. Festschrift für R. Bäumer*, Paderborn 1988, I, 553-569; G. GHIRLANDA, «Hierarchica communio». *Significato della formula nella Lumen Gentium*, Roma 1980; ID., «Comunione ecclesiale/ecclesiastica/gerarchica», in C. CORRAL – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA (ed.), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 209-214; P. ERDÖ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale* (Collana di Studi di diritto canonico ed ecclesiastico 17), Torino 1996, 113-117.

¹¹ Per es. c. 602.

¹² Cf. X. OCHOA, *Index verborum cum documentis Concilii Vaticani Secundi*, Roma 1967, 74.

quali analizzeremo soltanto quelli in cui esso si riferisce a delle persone fisiche.

Prima dell'analisi dei singoli canoni bisogna premettere una osservazione. Il canone 11 precisa che alle leggi puramente ecclesiastiche «sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti...», e tale limitazione vale per conseguenza anche ai diritti conferiti ai fedeli mediante una legge puramente ecclesiastica¹³. Perciò, quando il CIC parla dei diritti dei fedeli, essi non si riferiscono in ugual misura a tutti i battezzati¹⁴. Alla

¹³ Ne parla con accenti diversi per es. J. OTADUY, «Comentario al c. 11», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.) *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, I, 322-323 («Tampoco afecta el c. 11 a las normas atributivas de derechos, sino a aquellas que preceptúan o prohíben, que son las que en sentido estricto pueden generar obligación [...] parece claro que el c. 11 no describe al sujeto de derecho, sino al *súbdito* de ley. El sujeto de derecho es un concepto considerablemente más amplio que el *súbdito* de la norma legislativa»). Ma bisogna ribadire che le categorie «suddito», «membro della Chiesa» e «soggetto di diritto» avevano diversi significati già nella legislazione anteriore e non sono stati collegati in un sistema armonico. Il c. 11 del CIC attuale si riferisce ai «sudditi» ossia ai «soggetti passivi della potestà legislativa» della Chiesa; cf. A. LONGHITANO, «Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?», in AA.Vv., *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati* (Il Codice del Vaticano II), Bologna 1989, 11. Tali «sudditi» sono quindi soggetti alle conseguenze giuridiche collegate nelle leggi con una fattispecie determinata. Queste conseguenze però possono essere varie (*permittit, punit, imperat atque vetat*, ecc.). Il CIC, infatti, anche quando dichiara alcuni diritti dei fedeli, fa delle affermazioni delle quali le conseguenze pratiche riguardano solo i fedeli indicati nel c. 11.

¹⁴ Le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato con chiarezza che una grande parte delle incongruenze terminologiche nel CIC vigente circa l'indicazione dei membri della Chiesa cattolica e dei destinatari delle sue leggi è dovuta al fatto che i rispettivi brani codiciali provengono da Schemi preparati da diversi *coetus stu-*

questione della precisazione dei titolari di questi diritti ritorneremo più avanti. In questo luogo invece basta osservare che si trovano nel Codice non pochi canoni nei quali viene stabilito che certi diritti, certe funzioni spettano ai *cattolici*. In quello che segue, cerchiamo di vedere se questi «cattolici» siano intesi nei diversi brani del Codice come battezzati in *piena comunione* o come battezzati nella Chiesa cattolica od in essa accolti, o di questi ultimi soltanto quelli che non hanno abbandonato la Chiesa cattolica con atto formale, ovvero altre persone.

1. *Il «cattolico» come sostantivo*

In un istituto di vita consacrata possono essere ammessi i cattolici (c. 597 §1; cf. CIC 1917, c. 538¹⁵). Il canone non fa alcuna menzione di altri criteri riguardanti la fede o la comunione, benché nel contesto degli

diorum (*Lex Ecclesiae Fundamentalis, De Laicis, De Populo Dei*). Cf. per es. A. LONGHITANO, «Laico, persona, fedele cristiano» (cf. nt. 13), 40-42; G. GÄNSWEIN, *Kirchengliedschaft - Vom Zweiten Vatikanischen Konzil zum Codex Iuris Canonici. Die Rezeption der Konzilsaussagen über die Kirchengzugehörigkeit in das nachkonziliare Gesetzbuch der Lateinischen Kirche* (Münchener Theologische Studien, Kanonistische Abteilung 47), St. Ottilien 1995, 211-223. Secondo il segretario della Commissione per la riforma del CIC, la parola *christifidelis* nel c. 204 §1 indicava persino proprio i membri della Chiesa cattolica. Il c. 204 §2 dava invece un'altro significato alla stessa parola cambiando così il significato del §1 nel contesto. Così, dato che il significato oggettivo del c. 204 §1 è rimasto molto generale, l'interpretazione del *christifidelis* nel senso di «cattolico» si appoggia, nella sua motivazione, soltanto alla logica interna delle disposizioni delle diverse norme codiciali («Georg Gänswein: Kirchengliedschaft, Recensione», *Monitor Ecclesiasticus* 120, 1995, 634-635).

¹⁵ «In religionem admitti potest quilibet catholicus qui nullo legitimo detineatur impedimento rectaque intentione moveatur, et ad religionis onera ferenda sit idoneus.»

istituti di vita consacrata — data la natura ecclesiale di questo tipo di vita (cf. c. 207 §2) — la piena comunione sembri necessaria. Se teniamo presente che l'abbandono notorio della *fede cattolica* (c. 694 §1) costituisce una causa di dimissione *ipso facto* del religioso dall'istituto, anche del membro di un istituto secolare (c. 729) o di una società di vita apostolica (c. 746), dobbiamo concludere che — in base al contesto (cf. c. 17) e alle fonti del testo (cf. c. 6 §2) — la parola «cattolico» significa nel canone 597 §1 *una persona battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta* della quale si presume che sia in piena comunione con essa.

Dato che la questione del significato preciso della parola «cattolico» non era ancora sufficientemente chiarita, i commentatori di questo canone attribuiscono diversi e differenti sensi a questo termine. Secondo alcuni il cattolico, nel contesto del canone 597 §1, è un fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica nel senso del canone 205¹⁶. Per altri è uno che è stato battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto, che non l'abbia abbandonata con atto formale¹⁷. Altri ancora intendono sotto «cattolico» un fedele battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto che non abbia abbandonato notoriamente la fede cattolica (cf. c. 694 §1, 1°)¹⁸. Non man-

¹⁶ V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, Bologna 1992, 136 («Il primo requisito è l'essere cattolico, avere cioè la piena comunione con la chiesa, a norma del can. 205»); E. WILLIAMSON, in G. SHEEHY (ed.), *The Canon Law. Letter & Spirit. A practical guide to the Code of Canon Law*, London 1995, 329, nr. 1176.

¹⁷ R. SEBOTT, *Das neue Ordensrecht. Kommentar zu den Kanones 573-746 des Codex Iuris Canonici*, Kevelaer 1988, 27.

¹⁸ R. HENSELER, in K. LÜDICKE (ed.), *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, Essen 1984 ss. (stato: maggio 1996), 587/1, nr. 2a.

cano autori per i quali l'essere cattolico nel canone 597 significa la fede cattolica e comporta «una certa pratica della vita cristiana»¹⁹. Il parere più convincente sembra essere però quello dei commentatori che — sotto la luce della fonte del canone (cioè in base al c. 538 del CIC 1917) — affermano che la parola «cattolico» significa, nel nostro canone, quello che significava nel rispettivo canone del Codice Pio-Benedettino (cf. c. 6 §2)²⁰. Il cattolico, infatti, in base ai soli testi del Codice del 1917, era un cristiano che «sia giuridicamente che di fatto apparteneva alla Chiesa cattolica»²¹. Tale significato antico era chiarito da vari autori. Secondo F.X. Wernz e P. Vidal il «cattolico» nel canone si riferiva alla fede cattolica e perciò erano esclusi sia quelli che erano qualificati giuridicamente apostati, eretici o scismatici (categoria che comprendeva secondo il linguaggio di quell'epoca anche i battezzati nelle altre comunità cristiane non cattoliche se non erano «convertiti» alla fede cattolica), sia pure quelli che erano scomunicati per altri motivi, nonché quelli che non sono stati battezzati²². Con la terminologia attuale si potrebbe dire che, per gli autori citati, il «cattolico» nel canone significava il battezzato che era in piena comunione con la Chiesa cattolica e non era neanche scomunicato per altri motivi (che non rom-

¹⁹ J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano 1989, 295.

²⁰ D. J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, in A. BENLLOCH POVEDA (ed.), *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993, 289, ad c. 597.

²¹ K. MÖRSDORF, *Die Rechtssprache* (cf. nt. 5), 129 («Die der einen, katholischen Kirche rechtlich und tatsächlich angehörenden Christen, mögen sie auch von Nichtkatholiken getauft sein oder sich von anderen christlichen Bekenntnissen zu ihr bekehrt haben [...], heißen catholici/cc. 538, 1657 §1, 2319 u. a./»).

²² F. X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum. III. De Religiosis*, Romae 1933, 187, nr. 238.

pono direttamente ed automaticamente la «piena comunione»). Una simile idea ritorna in forma più generale nell'insegnamento di Pio XII, il quale, nell'enciclica *Mystici corporis*, conferma che veri²³ membri della Chiesa sono quei battezzati che professano la vera fede, non si sono separati dall'assetto del Corpo mistico e non sono stati esclusi dalla legittima autorità²⁴. Tale formula può essere considerata come contributo autorevole al chiarimento della nozione del «cattolico», anche se non costituisce una definizione e non usa direttamente questa espressione. Spiega tuttavia perché certi autori identificano il concetto del «cattolico» con quello del fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica.

Bisogna notare che tra i commentatori del canone 597 §1 del Codice vigente vi sono alcuni, specialmente L. Chiappetta, che nell'ambito del termine «cattolico» sembrano comprendere anche diverse altre proprietà del candidato richieste in altri canoni del CIC (cf. c. 316 §1). Così, oltre alla piena comunione, per essere cattolici sarebbe necessario anche che il battezzato non abbia abbandonato pubblicamente²⁵ la fede cattolica

²³ La parola *reapse* dell'enciclica *Mystici Corporis*, «proprio per sottolineare la dottrina della gradualità della comunione introdotta dal Concilio», verrà sostituita dall'avverbio «pienamente» (*plene*) nella LG 14 (V. DE PAOLIS, «Alcune annotazioni», cf. nt. 1, 594).

²⁴ PIUS XII, Enc. *Mystici corporis*, 29. V. 1943: AAS 35 (1943) 202 («In Ecclesiae autem membris reapse ii soli annumerandi sunt, qui regenerationis lavacrum receperunt veramque fidem profitentur, neque a Corporis compage semet ipsos misere separarunt, vel ob gravissima admissa a legitima auctoritate seiuncti sunt»).

²⁵ Si noti però che l'abbandono pubblico della fede cattolica, può non essere effettuato mediante un «atto formale», eppure potendo avere per effetto la perdita della piena comunione con la Chiesa cattolica; cf. V. DE PAOLIS, «Alcune annotazioni» (cf. nt. 1), 586-589.

(che è una categoria più vasta dell'«atto formale») e non sia colpito da scomunica inflitta o dichiarata²⁶. Dato però che l'intenzione di far appartenere questi requisiti alla nozione stessa del cattolico non risulta chiara dalle affermazioni di Chiappetta, ma queste proprietà richieste vengono menzionate allo stesso modo che la necessità della piena comunione, possiamo vedere nella sua sintesi il segno di una terminologia a nostro giudizio più tecnica e corretta di molte altre (vedi *infra*). Secondo tale visione il «cattolico» nel canone significherebbe *il fedele battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto*, prescindendo anche dalla pienezza della comunione, mentre la piena comunione, il non aver abbandonato pubblicamente la fede cattolica e il non essere colpito da scomunica inflitta o dichiarata appartengono tra «le qualità richieste per diritto universale» (anche se non nei cc. 642-645) delle quali il canone parla come di requisiti diversi dall'essere cattolico.

Il canone 1483 stabilisce che l'avvocato, per poter ricevere legittimamente la nomina dal vescovo, dev'essere *cattolico*. Tale prescritto si riferisce evidentemente al fatto che il candidato *deve esser battezzato o accolto nella Chiesa cattolica*. Se fosse provato il fatto che per ragioni di difetti di fede o di accettazione del governo legittimo nella Chiesa, la persona in questione sia già incorso in una scomunica *ipso facto* che sia stata successivamente anche dichiarata, sarebbe già impossibile — per la sanzione canonica (cf. c. 1331 §2, 4) — che egli ottenga un ufficio od altro incarico nella Chiesa.

²⁶ L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, Napoli 1988, 693, nr. 2496-2497; cf. ID., *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale*, Roma 1990, 148-149, nr. 402.

Per il resto, il canone 1483 rende possibile che il vescovo diocesano permetta ad una persona non cattolica di assumere la carica di un avvocato presso il tribunale ecclesiastico. È quindi evidente che la piena comunione non è necessaria, per la sua natura stessa, alla funzione dell'avvocato. C'è invece una chiara differenza tra la posizione dei cristiani non cattolici (cioè quelli che sono stati battezzati «fuori della Chiesa cattolica» e non vi sono mai accolti) e quella di coloro che sono stati battezzati od accolti in essa. I primi, infatti, possono diventare avvocati con permesso (non dispensa!) del vescovo, che può essere anche di carattere generale, mentre gli ultimi, se puniti da una scomunica dichiarata o inflitta, non possono ricevere validamente tale nomina (c. 1331 §2, 4), neppure è possibile che ricevano una dispensa dal vescovo (cf. c. 87 §1). Tutto ciò chiarisce definitivamente che la parola «cattolico», nel canone 1483, significa — come sopra esposto — una persona battezzata nella Chiesa cattolica o accolta in essa, senza tener conto del fatto se ella è in piena comunione con la Chiesa cattolica o meno.

Il canone 755 nel §1 parla del compito del Collegio dei Vescovi e della Sede Apostolica di «sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico». Sembra che la parola «cattolico» in questo contesto rivesta il *significato* di tutti quanti che obbediscono alla Suprema Autorità della Chiesa. Così la frase potrebbe riferirsi ai fedeli che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. L'accento non è però sull'aspetto teologico, ma sulla realtà sociologica del gruppo dei cattolici (battezzati od accolti nella Chiesa cattolica che con essa conservano un rapporto comunitario di fatto).

Il canone 1059 parla del matrimonio dei *cattolici*, che è retto anche dal diritto canonico, anche quando una sola delle parti è cattolica. La forma definitiva del

testo (*Matrimonium catholicorum, etsi una tantum pars sit catholica*) del canone — che per il resto costituisce una novità rispetto alla legislazione precedente (CIC 1917, c. 1016) — è stata scelta in base alle osservazioni dei Padri della Plenaria che si tenne in ottobre 1981, per essere conformi al canone 11²⁷. Nel canone 11 invece non si parla espressamente dei «cattolici», ma di quelli che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti. Il canone 1059 del CIC costituisce quindi un esempio chiaro e sicuro per l'uso del sostantivo «cattolico» nel senso di un cristiano *battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto senza tener conto dell'esistenza attuale della piena comunione di questa persona con la Chiesa cattolica*.

Il canone 1065 §1 parla dei cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della cresima e richiede che essi lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo. La parola «cattolico» può riferirsi anche in questo contesto ai battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti anche se non sono più in piena comunione. Qualora la mancanza della piena comunione ha il carattere di una scomunica (c. 1331 §1, 2), il cattolico non può contrarre matrimonio sacramentale. Se la persona si è separata dalla Chiesa cattolica con un atto formale (rimanendo però naturalmente cattolico nel senso del c. 11), ella non è tenuta ad osservare la forma canonica (c. 1117). Può accadere invece che, per motivo dell'altra parte contraente, un tale matrimonio viene celebrato in

²⁷ *Relatio complectens syntheses animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Typ. Pol. Vat. 1981, 246. Cf. U. NAVARRETE, «La giurisdizione delle Chiese orientali» (cf. nt. 6), 116.

forma canonica. In tal caso il cattolico, separato dalla Chiesa cattolica con atto formale, non è tenuto di ricevere il sacramento della confermazione, non perché non entri nella categoria del «cattolico» secondo il canone 1065 §1, ma perché — presupposto che non sia anche scomunicato (per es. per la presenza di una delle circostanze elencate nei canoni 1323-1324)²⁸ e così possa ricevere il sacramento del matrimonio — per esempio la sua mancanza di fede, volontà o preparazione costituirebbe un «grave incomodo».

Nel canone 1118 §1 si prescrive che il matrimonio tra *cattolici* o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale. Anche qui si può costatare che la parola «cattolico» non deve significare necessariamente un cristiano in piena comunione con la Chiesa cattolica. Se la piena comunione manca per un'azione che costituisce la separazione dalla Chiesa cattolica con un atto formale o un delitto punito da scomunica, il «cattolico» non è tenuto (c. 1117) o, se scomunicato, non è neanche autorizzato di contrarre matrimonio canonico. Ma tale restrizione non fa parte del canone e non tocca la nozione del «cattolico» in esso applicata. Viene infatti sottinteso che i cattolici devono sposarsi nella chiesa parrocchiale in quanto possono (e devono) contrarre matrimonio canonico. Può accadere, infatti, che un cattolico (battezzato o accolto nella Chiesa cattolica) che abbia abbandonato notoriamente, ma senza un atto formale,

²⁸ Non è infatti logicamente necessario che uno che sia separato dalla Chiesa cattolica con un atto formale sia anche scomunicato per apostasia, eresia o scisma (c. 1364 §1). Possono mancare elementi necessari per il delitto punito dalla scomunica *latae sententiae* (cf. c. 751), mentre sono presenti tutti gli elementi dell'atto formale; cf. V. DE PAOLIS, «Alcune annotazioni» (cf. nt. 1), 606.

la Chiesa cattolica (cf. c. 1071 §1, 4), il quale quindi non è più in piena comunione con essa²⁹, sia tenuto di celebrare il proprio matrimonio con una parte protestante nella chiesa parrocchiale cattolica.

Il canone 1170 stabilisce che le benedizioni vanno impartite in primo luogo ai cattolici. Pure qui si può intendere sotto «cattolico» tutti i fedeli battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, anche se non in piena comunione. Il canone presuppone la capacità giuridica dei cattolici di ricevere tali benedizioni. Ma se essa manca per qualunque motivo, la mancanza proviene da un'altra fonte e non da una più stretta concezione del «cattolico». È comunque da osservare che neppure allo scomunicato è vietato di ricevere sacramentali in genere (cf. c. 1331 §1, 2).

2. Il «cattolico» come aggettivo

Come sopra accennato, la parola «cattolico» si incontra spesso nel CIC in posizione di aggettivo. Applicato a delle cose diverse (come la dottrina, l'educazione, le regioni, le scuole o anche la religione stessa) o persino alle persone «moralì» o giuridiche (come la Chiesa stessa, o come certe associazioni³⁰), tale aggetti-

²⁹ La piena comunione con la Chiesa cattolica, infatti, non si perde soltanto mediante un atto formale, ma è anche possibile perderla per un comportamento notorio di abbandono; cf. V. DE PAOLIS, «Alcune annotazioni» (cf. nt. 1), 586. Dopo tale abbandono però continuano ad essere applicate alla persona in questione tutte le norme riguardanti il matrimonio dei cattolici.

³⁰ Per i criteri di ecclesialità delle associazioni private (che così servono anche per decidere sulla concessione dell'autorizzazione di usare l'appellativo «cattolico» nei loro nomi) vedi per es. CONSIGLIO PER I LAICI, *Criteri per definire le organizzazioni internazionali cattoliche*, EV 4/1309-1337; S. PETTINATO, «Le associa-

vo può avere diversissimi significati³¹. Circa i casi, quando tale aggettivo viene applicato ad una persona fisica (genitore cattolico: cc. 793 §1; 868 §2; fedele cattolico: cc. 825 §2; 844 §1; padrino cattolico: c. 874 §2; parte cattolica o coniuge cattolico: cc. 1121 §3; 1128; ministro cattolico dei sacramenti: c. 844 §1; sacerdote cattolico: c. 908; assistente cattolico al matrimonio: c. 1127 §3), valgono pienamente le nostre osservazioni fatte nel capitolo precedente sul significato del «cattolico» come sostantivo.

III. Il rapporto tra la nozione del «cattolico» e quelle del «fedele» e «fedele in piena comunione»

A. LE DIVERSE CATEGORIE DEI «CATTOLICI»

Da quanto è stato detto risulta chiaro che, almeno in alcuni brani del CIC, il «cattolico» non è equivalente al «fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica»³²,

zioni dei fedeli», in AA.VV., *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati* (Il Codice del Vaticano II), Bologna 1989, 258-262.

³¹ Cf. per es. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Roma 1983, 53-54.

³² Anche se per motivi storici o sistematici, o per la terminologia di altri testi ecclesiali, diversi dal CIC, alcuni autori identificano queste due nozioni; cf. per es. G. R. GIACOMAZZO, «Cattolico», in *Enciclopedia del diritto*, VI, Milano 1960, 524 (riferendosi però ancora al linguaggio del CIC 1917); R. BOTTA, «Cattolici», in *Enciclopedia Giuridica*, Roma 1988 ss., VI (1991), 2 («Ma il battesimo non è condizione sufficiente perché un *fedele* possa anche dirsi *cattolico*. Questa qualità sussiste solo se il battezzato sia /e rimanga/ in '*comunione con la Chiesa*' /cann. 96; 204 §1; 206 §1; 209 §1 CIC/. Ed infatti 'non cattolici' sono definiti dalla *Lumen gentium* /n. 15/ 'coloro che, battezzati, sono sì insigniti del nome cristiano, ma non professano integralmente

ma significa chiaramente un cristiano battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto nel senso del c. 11, indipendentemente dal fatto se questa persona sia rimasta in piena comunione o meno³³. Tale significato, o almeno la funzione di questo significato, sembra rappresentare una certa novità rispetto alla terminologia precedente al CIC 1983. Nel CIC 1917, infatti, era necessario piuttosto indicare con un nome proprio i cristiani in piena comunione con la Chiesa cattolica (dato che questo termine tecnico non si usava ancora), mentre oggi il c. 11 ha introdotto una novità cambiando il cerchio dei sudditi della legge ecclesiastica e creando, o almeno rendendo importante, una categoria dei fedeli che richiede così un nome proprio. In questo senso, lo stato di «cattolico» non si può perdere, e riceve una nuova attualità l'antico proverbio giuridico-teologico secondo il quale *semel catholicus semper catholicus*. Tale condizione di cattolico, cioè di soggetto attuale della potestà legislativa della Chiesa cattolica³⁴ risulta poi fonamen-

la fede o non conservano l'unità di comunione sotto il Successore di Pietro' »).

³³ Per una simile nozione del «cattolico» vedi la definizione indiretta di H. J. F. REINHARDT, «Reflexionen zur ekklesiologischen Stellung der nichtkatholischen Christen im CIC/83», in A. GABRIELS – H. J. F. REINHARDT (ed.), *Ministerium Iustitiae. Festschrift für Heribert Heinemann zur Vollendung des 60. Lebensjahres*, Essen 1985, 105 («Mit nichtkatholischen Christen sind im folgenden diejenigen gemeint, die in einer nichtkatholischen Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft getauft wurden und dort ihre christliche Existenz verwirklichen, nicht Ausgetretene und nicht Übergetretene»).

³⁴ Certamente tutti i cristiani continuano ad essere soggetti passivi della potestà legislativa della Chiesa, fatto che risulta chiaro anche dal testo stesso del c. 11 che, limitando il cerchio di destinatari del Codice, dà testimonianza della convinzione del legislatore che la Chiesa di per sé, virtualmente ha tale potestà sopra tutti i battezzati, e ciò per forti ragioni teologiche; cf. per es.

tale nella normativa del CIC fino al punto che sembra giusto a dire che il vero protagonista del diritto codiciale non sia né il battezzato, né il fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica, ma il cattolico nel senso sopra indicato.

Secondo la legislazione vigente infatti possono esistere:

— «cattolici» in piena comunione con la Chiesa cattolica e non scomunicati;

— «cattolici» scomunicati (per es. per aborto), ma rimanenti nella piena comunione;

— «cattolici» scomunicati e non aventi la piena comunione con la Chiesa cattolica (per es. nel caso di apostasia punita da scomunica);

F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, I, Romae 1905², 124 («Deus vi characteris baptismalis omnes et solos baptizatos homines iurisdictioni ecclesiae vere subiecit»). Di tale potestà il legislatore ecclesiastico non può rinunciare, ma può astenersi dal suo esercizio. Sembra che la nuova regolamentazione del c. 11 abbia tale valore. È da osservare però che tale «astensione» non è necessariamente un atteggiamento negativo o passivo, ma può essere congiunto con il riconoscimento del funzionamento della vera potestà legislativa della Chiesa attraverso gli organi propri di una Chiesa (cioè di una comunità cristiana ecclesiologicamente completa in cui è operante anche l'ordine episcopale) che non è in piena comunione con la Chiesa cattolica. Tale ragionamento ha prodotto già delle soluzioni giuridiche concrete rispetto al riconoscimento di certi atti delle autorità delle Chiese ortodosse, ma non si applica facilmente nel caso delle comunità protestanti; cf. per es. J. PRADER, «Die Auswirkungen des c. 11 auf die kirchliche Rechtsprechung unter besonderer Berücksichtigung der Protestanten im deutschsprachigen Raum», in A. GABRIELS – H. J. F. REINHARDT (ed.), *Ministerium Iustitiae. Festschrift für Heribert Heinemann zur Vollendung des 60. Lebensjahres*, Essen 1985, 117-126; U. NAVARRETE, «De ministro sacramenti matrimonii in Ecclesia latina et in Ecclesiis orientalibus: tentamen explicationis concordantis», *Periodica* 84 (1995) 718-719, 730-731; Id., «La giurisdizione delle Chiese orientali» (cf. nt. 6), 105-125.

— «cattolici» non scomunicati, ma non aventi la piena comunione con la Chiesa cattolica (per es. quelli che l'hanno abbandonata pubblicamente, notoriamente o con un atto formale)³⁵.

Alla questione, se possono esistere anche cristiani non «cattolici» nel senso sopra indicato che sono tuttavia in piena comunione con la Chiesa cattolica, possiamo rispondere con una certa cautela. La nozione della piena comunione usata nel c. 205 (cf. *LG* 14b) presuppone che essa sia un fatto pubblico, almeno nel senso di poter essere provato nel foro esterno (trattandosi nel contesto della Chiesa cattolica «su questa terra»). Tuttavia non è impensabile che un non cattolico dichiari pubblicamente di accettare tutto quello che è necessario per la piena comunione con la Chiesa cattolica (a tenore del c. 205), ma non sia ancora formalmente accolto in essa (nel senso del c. 11)³⁶.

Detto tutto ciò non sembra necessario soffermarci troppo sulla questione che la piena comunione con la Chiesa cattolica, naturalmente, non significa lo stato

³⁵ Cf. V. DE PAOLIS, «Alcune annotazioni» (cf. nt. 1), 605-606 («L'abbandono della Chiesa è da comprendersi nel contesto della piena comunione, ossia le formule *deficere ab Ecclesia Catholica*, *a fide catholica*, *a plena communione Ecclesiae*, e simili, esprimono la stessa realtà: si ha l'abbandono della Chiesa Cattolica quando si perde la piena comunione con la stessa»).

³⁶ Secondo G. Ghirlanda («Comunione ecclesiale», cf. nt. 10, 210), la comunione ecclesiastica che «costituisce la piena comunione cattolica» «vige tra tutti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa ricevuti, che sono congiunti con Cristo dai vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del regime ecclesiastico e della comunione (*LG* 13; 14; 15; *OE* 3e; 4d; 17b; 18; *GS* 92c; cc. 96, 205, 204)». Per questo autore quindi la recezione ufficiale nella Chiesa cattolica è già necessaria per la «piena comunione cattolica» essendo così costitutiva e non soltanto dichiarativa di questa pienezza di comunione.

della grazia santificante³⁷, il quale comporta una unione spirituale profonda con la Chiesa, ma tale unione è da distinguere nettamente dalla piena comunione che costituisce, nel CIC, un termine tecnico indicante una categoria dei fedeli sotto aspetto della possibilità di esercitare certi diritti nella comunità visibile della Chiesa cattolica. Per tutto ciò possono esistere molti battezzati non cattolici che, per forza del sacramento ricevuto, sono in stato della grazia santificante essendo membri «vivi» della Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, pur non appartenendo pienamente alla comunità visibile della Chiesa cattolica su questa terra (cf. per es. *UR* 3).

B. IL POSTO DEL «CATTOLICO» NEL CONTESTO DEL C. 96

Tale terminologia codiciale sembra tuttavia stare in qualche contrasto con il testo stesso del c. 96. Questo canone, infatti, dichiara che l'uomo diventa persona nella Chiesa di Cristo mediante il battesimo con i doveri e i diritti propri dei cristiani che gli spettano però tenuto conto della sua condizione, in quanto sta nella comunione ecclesiastica e non lo impedisce una sanzione legittimamente imposta.

Della relazione tra la nozione della «persona» e del «fedele di Cristo» nel diritto canonico si è sviluppata una notevole letteratura specializzata. Tutto sommato bisogna riconoscere che i due termini significano gli stessi uomini battezzati, ma li riguardano da diversi

³⁷ Cf. per es. P. ERDÖ, «De sanctissima Eucharistia. De la santísima Eucaristía. Introducción, Comentario (cc. 897-911)», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, III, 585.

punti di vista³⁸, e provengono da diversi schemi, elaborati da diversi gruppi di esperti durante la revisione del CIC (il c. 96 proviene dallo Schema LEF/1980, mentre il c. 204 §1 è stato preso dallo Schema CIC/1982)³⁹. Limitandoci però al testo del c. 96, bisogna osservare che il «cattolico» nel senso del c. 11 non è identico con la «persona» definita nel c. 96. Essere cattolici in questo senso sopra indicato vuol dire qualcosa di più dell'essere battezzati, ma qualcosa di meno⁴⁰ dell'essere in piena comunione con la Chiesa cattolica. Tale essere cattolico comunque tocca l'esercizio dei diritti e dei doveri, anzi anche la titolarità di molti diritti ed obblighi, poiché da questo fatto dipende se uno è suddito alle leggi puramente ecclesiastiche o meno.

In quale categoria dei fattori, che modificano gli obblighi e i diritti dei cristiani, appartiene dunque l'essere cattolico?

I tre fattori indicati dal c. 96 sembrano voler costituire un'elenco tassativo. L'essere cattolico e il non esserlo di per sé non sono delle sanzioni (i battezzati fuori della Chiesa cattolica non si qualificano ormai eretici o scismatici; cf. UR 3a). L'essere cattolico nel senso

³⁸ Cf. per es. R. CASTILLO LARA, «I doveri ed i diritti del "christifidelis"», *Salesianum* 48 (1986) 322; G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985; ID., «Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica», *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 3-32; A. DE FUENMAYOR, «De personarum physicarum condicione canonica. De la condición canónica de las personas físicas. Comentario c. 96», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1996, I, 719-720.

³⁹ Cf. sopra nt. 14.

⁴⁰ O anche di più della piena comunione, se accettiamo la possibilità accennata nel capitolo precedente di non «cattolici» che siano già arrivati alla piena comunione, ma non ancora accolti formalmente nella Chiesa cattolica. Per il parere contrario vedi nt. 36.

sopra indicato, come abbiamo dimostrato, non significa essere in piena comunione con la Chiesa cattolica. Eppure, il battesimo nella Chiesa cattolica o l'accoglienza formale in essa sono degli atti che costituiscono o, nel secondo caso, almeno dichiarano l'esistenza della piena comunione. L'essere cattolico nel senso del c. 11, indica quindi che la persona era almeno una volta in piena comunione, o costituisce almeno una presunzione di questo fatto. Tuttavia, l'essere cattolico nel detto senso può essere considerato anche come una *condizione* del fedele, di cui scaturiscono moltissimi doveri e diritti nel diritto canonico positivo. Il termine «condizione» infatti, che si riscontra già nel titolo del Lib. I, tit. VI, cap. I del CIC, ha un ampio significato potendo indicare le diverse condizioni giuridiche del fedele (come l'appartenenza ad una Chiesa *sui iuris*, ma anche l'essere chierico, l'essere sposato ecc.)⁴¹, e così può comprendere anche l'essere battezzato od accolto *nella Chiesa cattolica*⁴² come situazione giuridica astratta (cioè prescindendo dal fatto se la persona sia rimasta o meno nella piena comunione).

⁴¹ Cf. per es. G. GHIRLANDA, «De christifidelibus (cc. 204-207)», in P. A. BONNET – G. GHIRLANDA, *De christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociationibus* (PUG), Romae 1983, 3-18; A. LONGHITANO, «Laico» (cf. nt. 13), 51-52; A. DE FUENMAYOR, «Comentario c. 96» (cf. nt. 38), 720 («diversidad de regímenes o vinculaciones jurídicas según la variedad de situaciones o estados jurídicos dentro del ordenamiento de la Iglesia»).

⁴² Non si tratta del fatto stesso di essere battezzato, perché questo costituisce la base della personalità nella Chiesa, ma della circostanza di aver ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica.

IV. Ragioni ed implicazioni teologiche della figura del «cattolico» nel CIC

Come abbiamo esposto, il c. 11 non ha cambiato la posizione teologica secondo la quale la legittima autorità della Chiesa può obbligare giuridicamente tutti i battezzati, ma ha radicalmente mutato l'esercizio di questo diritto nella legislazione positiva limitando la forza vincolante delle leggi puramente ecclesiali ai battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti. Siccome tali persone, chiamate anche «cattolici» nel CIC, non possono perdere questa loro condizione, esiste una evidente analogia tra la condizione del battezzato che non può perdere mai il carattere indelebile di questo sacramento anche se perde lo stato della grazia o persino la piena comunione con la Chiesa cattolica (se l'aveva), e il «cattolico» che — prescindendo dalle poche eccezioni stabilite per il matrimonio dei cattolici che hanno abbandonato la Chiesa cattolica con un atto formale⁴³ — non può cessare mai di essere suddito alle leggi della Chiesa cattolica. Si domanda se tale somiglianza sia soltanto dovuta alle origini storiche del c. 11 e siamo così di fronte ad un fenomeno analogo a quello dei «ministeri» del lettore e dell'accolito nella Chiesa latina, i quali si conferiscono solamente agli uomini e sono stabili. Nel caso di quest'ultimo istituto giuridico si tratta di una imitazione nel diritto puramente ecclesiastico di una istituzione di «diritto divino», cioè di certe caratteristiche del sacramento dell'ordine (per es. del *character indelebilis* o dell'accessibilità soltanto per gli uomini, almeno nel grado del presbiterio e dell'episcopato). Tale imitazione era dovuta al collegamento storico di questi «ministeri» al sacramento dell'ordine (come ordini minori).

⁴³ Cf. cc. 1086 §1; 1117; 1124.

Sembra però che la figura giuridica del «cattolico», con le sue caratteristiche analoghe a quelle teologiche del battezzato, costituisca una istituzione di diritto ecclesiale che abbia una fondatezza teologica specialmente profonda. La storia del c. 11 dimostra che il legislatore aveva intenzione di distinguere nettamente la Chiesa cattolica da un modello di Chiesa associativo (*Kirche der freien Gefolgschaft*) dalla quale ciascuno può partire a proprio gusto e piacere⁴⁴ liberandosi anche dall'obbligazione delle norme canoniche. Per la propria origine, infatti, la Chiesa si comprendeva più come popolo (popolo eletto, vero Israele, ecc.) e non come una mera associazione.

L'organizzazione (la società) visibile della Chiesa cattolica, secondo la dottrina confermata dal Concilio Vaticano II, è una società in cui sussiste l'unica Chiesa di Cristo⁴⁵. Tale *subsistit*, come hanno esposto i commentatori più prestigiosi della ecclesiologia dell'ultimo concilio ecumenico⁴⁶, indica da una parte che la sostanza della realtà teologica della Chiesa viene contenuta ed espressa nella sua integrità in modo organizzato, sociale e visibile nella Chiesa cattolica, ma riconosce, dall'altra parte, che esiste realtà veramente ecclesiale anche al di fuori dell'assetto istituzionale dell'organiz-

⁴⁴ Cf. *Communicationes* 14 (1982) 133; J. OTADUY, *Comentario al c. 11* (cf. nt. 13), 325.

⁴⁵ C. 204 §2 («in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata»); cf. LG 8.

⁴⁶ Per es. G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della Costituzione «Lumen Gentium»*, Milano 1975 (rist. 1989), 111; Y. CONGAR, *Un popolo messianico* (Biblioteca di teologia contemporanea 27), Brescia 1982³, 71-73; A. GRILLMEIER, in *Lexikon für Theologie und Kirche. Das zweite Vatikanische Konzil, Dokumente und Kommentare*, I, Freiburg 1967, 174-176.

zazione della Chiesa cattolica (su questa terra). Per tale ragione la società realizzata nella Chiesa cattolica in questa terra deve dimostrare visibilmente quella unità che è propria della Chiesa di Cristo, sacramento di salvezza⁴⁷. Proprio per questo fatto è tanto profondo il dolore e lo «scandalo» della mancanza dell'unità visibile di tutti i cristiani.

Dato che lo stato ontologico del cristiano non può cessare, l'unità visibile di tutti i cristiani deve comprendere anche quelli che in qualche modo hanno perso lo stato della grazia santificante o persino abbandonato la fede o la comunione della Chiesa. Una regolamentazione giuridica che includeva nel cerchio dei «subordinati alle leggi della Chiesa» anche i battezzati che non erano in piena comunione con la Chiesa cattolica, poteva esprimere questa realtà teologica. Dato però che la realtà sociale della vita dei cristiani non cattolici non rispecchiava in genere in alcun modo la pretesa teorica del legislatore cattolico (a meno che tali cristiani siano stati messi in contatto con la vita giuridica della Chiesa cattolica, per esempio in un matrimonio misto o in occasione di un nuovo matrimonio, per la celebrazione del quale bisognava chiarire la validità di un altro matrimonio precedente), ma anche per la crescita della sensibilità ecumenica, il c. 11 preferiva

⁴⁷ LG 13 (tutti gli uomini sono chiamati alla «cattolica unità del Popolo di Dio, che presigna e promuove la pace universale, e alla quale in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia, infine, tutti gli uomini, dalla grazia di Dio chiamati alla salvezza»); cf. G. H. NEWMAN, *Certain Difficulties felt by Anglicans in Catholic Teaching*, Westminster, Md. 1969, II, 207; W. BECKER, «Newman und die Kirche», in *Newman-Studien*, I, Nürnberg 1948, 245; Y. CONGAR, *Un popolo messianico* (cf. nt. 46), 69-79; A. GRILLMEIER (cf. nt. 46), 191-194; G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero* (cf. nt. 46), 164-168.

restringere il gruppo dei «sudditi» delle leggi meramente ecclesiali ai battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, cioè ai «cattolici» in senso speciale. Siccome però lo stesso CIC ammette eccezioni a questa regola, liberando dall'obbligazione di alcune leggi i «cattolici» che hanno abbandonato la Chiesa cattolica con un atto formale, risulta chiaro che non è «di diritto divino» — almeno nella sua totalità — nemmeno quella norma che prescrive che alle leggi ecclesiali siano sudditi tutti coloro che erano una volta in piena comunione con la Chiesa cattolica, ma non vi sono più. Il legislatore, infatti, potrebbe liberare quelli, che abbandonano la piena comunione, anche dalla forza vincolante di altre leggi, potendo arrivare così, malgrado la possibilità teologica di obbligare tutti i battezzati, ad una situazione che, nei suoi effetti pratici, potrebbe comunque equivalere ad un modello di Chiesa associativo. Allo stesso tempo, se ammettiamo (vedi sopra) che si possa lasciare la piena comunione anche mediante atti «non formali», sarebbe tecnicamente molto difficile determinare il cerchio dei sudditi delle leggi canoniche, cosa che sicuramente non gioverebbe alla loro efficacia⁴⁸.

⁴⁸ Anche l'accertamento del fatto se uno sia stato battezzato «nella Chiesa cattolica» può risultare a volta difficile, specialmente quando bisogna esaminare la volontà del battezzato o quella del ministro del battesimo nel caso di necessità; cf. per es. L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio* (cf. nt. 26), 145, nr. 397. Tanto più difficile sarebbe arrivare alla certezza se bisognerebbe indagare anche sull'abbandono della piena comunione. Tale abbandono si ha, secondo il De Paolis («Alcune annotazioni», cf. nt. 1, 606), «mediante qualsiasi atto consapevole e libero che di fatto porta alla perdita della piena comunione con la Chiesa, sia esso esplicito o implicito, attuale o virtuale». Per renderci conto delle difficoltà in sede di applicazione basti pensare alle lunghe discussioni circa la qualificazione di certi atti come realizzazioni dell'abbandono della Chiesa cattolica con atto formale.

Tale soluzione così esprimerebbe meno chiaramente l'unità visibile dei cristiani, cioè della Chiesa stessa. Tenendo conto del fatto che la Chiesa, per compiere la propria missione salvifica che consiste nella continuazione della triplice missione di Cristo, è tenuta a mantenere sempre autentico, chiaro ed efficace quel segno sacramentale che è lo stesso popolo di Dio socialmente e visibilmente organizzato⁴⁹, sembra che il legislatore ecclesiale sia obbligato di preferire le soluzioni che, tra le concrete circostanze storiche e sociali, favoriscono di più l'efficacia del segno sacramentale dell'unità anche visibile.

VI. Conclusione

Il «cattolico» significa, almeno alcune volte, nel Codice della Chiesa latina, un cristiano battezzato nella Chiesa cattolica o in essa accolto, indipendentemente dal fatto se, attualmente, abbia o meno la piena comunione con la Chiesa cattolica.

Tali persone sono i sudditi delle leggi puramente ecclesiastiche a tenore del c. 11.

Il c. 11 costituisce una regola generale di interpretazione per tutti i canoni del CIC, dovendo così considerare i «fedeli» menzionati in tanti canoni, nella stragrande maggioranza dei casi, identici a quelli che sono i «cattolici» nel senso sopra indicato. A volte però vengono presupposti anche la loro piena comunione con la Chiesa ed altri elementi che influiscono sulla condizione giuridica del cristiano.

⁴⁹ Cf. per es. O. SEMMELROTH, «Die Kirche als Ursakrament», in J. FEINER – M. LÖHRER (ed.), *Mysterium Salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik*, IV/1, Einsiedeln – Zürich – Köln 1972, 329-330; Y. CONGAR, *Un popolo messianico* (cf. nt. 46), 69-91.

Per tutto ciò si può dire, senza esagerazione, che il «cattolico» sia il vero protagonista della normativa canonica. Per tale ragione sembra opportuno usare, con più coerenza, la parola «cattolico» per indicare i sudditi delle leggi ecclesiastiche.

Il legislatore ecclesiastico potrebbe liberare dalla forza vincolante delle leggi puramente ecclesiastiche (almeno dalla maggioranza di esse) i «cattolici» che abbandonano la piena comunione con la Chiesa cattolica, ma tale cambiamento, almeno per le circostanze storiche e sociali attuali, sembra essere, anche per la conseguente estrema incertezza giuridica, molto meno favorevole all'efficacia del segno sacramentale «visibile» della Chiesa.

PÉTER ERDÖ